PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

DEL COMUNE DI VALDOBBIADENE

DAL 01.05.2016 AL 30.04.2018

CIG: 6610937DC8

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART.	2	DURATA DEL CONTRATTO
ART.	3	RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI
ART.	4	CORRISPETTIVO
ART.	5	OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
ART.	6	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	7	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.	8	PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
ART.	9	OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
ART.	10	RESPONSABILE DEL BROKER E GRUPPO DI LAVORO DEDICATO
ART.	11	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	12	GARANZIE
ART.	13	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	14	VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA
ART.	15	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	16	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	17	RISERVATEZZA DEI DATI
ART.	18	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	19	SCORRIMENTO GRADUATORIA
ART.	20	CONTROVERSIE
ART.	21	DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Valdobbiadene, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice delle Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e nel Regolamento n. 5/2006 dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito denominata IVASS), istituito con la legge 135/2012, che dal 1° gennaio 2013 sostituisce l'ISVAP (istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo)

Il Broker affidatario, con mezzi propri e con propria organizzazione, svolgerà a favore del Comune di Valdobbiadene le seguenti attività specialistiche, che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

1) *Identificazione, analisi e quantificazione preliminare dei rischi* in capo all'Amministrazione, ai suoi dirigenti e/o funzionari, per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento.

2) *Analisi delle polizze assicurative in essere e individuazione delle coperture assicurative occorrenti*, consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'ente mediante presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi in base alle sue effettive e molteplici esigenze rilevate e studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali indagini di mercato ecc.

3) *Collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti* e nelle fasi di procedura di gara, anche per singole polizze in particolare mediante la predisposizione dettagliata della documentazione necessaria per l'espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi, alla luce della vigente normativa, compresa la predisposizione di capitolati, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze del Comune. I capitolati tecnici dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio:

   1. *In caso di indagine di mercato, l'individuazione delle compagnie di assicurazione dovrà essere svolta almeno entro 60 giorni di anticipo* sulla/e scadenza delle polizza/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara.

   2. *In caso di procedura di gara negoziata o aperta*, la predisposizione dei capitolati tecnici e la relazione tecnica di cui sopra nonché l'eventuale definizione dei criteri di valutazione dell'offerta, *dovrà avvenire almeno entro 90 giorni di anticipo* sulla/e scadenza delle polizza/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara;

   Resta ferma in capo al Comune l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze.

4) *Supporto nella gestione delle polizze e in tutte le attività inerenti ai rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra il Comune di Valdobbiadene e le Compagnie assicuratrici*, attraverso la comunicazione delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno 30 giorni naturali e consecutivi di anticipo sulle scadenze stesse, il versamento dei premi alle

compagnie per conto del Comune entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, il controllo sull'emissione delle polizze e appendici e la relativa trasmissione all'ente entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla decorrenza. Il Broker affidatario dovrà farsi carico dell'acquisizione delle polizze e relative appendici già in essere.

5) *Assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri*: la gestione deve essere garantita senza alcun onere per il Comune per tutti i sinistri, sia attivi che passivi e anche per quelli aperti precedentemente all'affidamento di cui alla presente procedura e non ancora definiti in tale data, per i quali il broker affidatario dovrà farsi carico dell'acquisizione completa della documentazione presso il broker precedente.

   In particolare per i sinistri attivi:

   Gestione stragiudiziale dei sinistri attivi (compreso il cd. Indennizzo Diretto), con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente.

   In generale:

   a) Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro e il relativo esito, anche quando sia stato respinto o chiuso senza seguito, e la trasmissione all'ente della richiesta di pagamento di eventuali franchigie con almeno 30 giorni naturali e consecutivi di anticipo sulla relativa scadenza.

   b) La gestione dei sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte), in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini.

   c) Il Broker dovrà inoltre predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, un'analisi specifica della situazione di singoli sinistri (motivi di mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi).

6) *Consulenza e assistenza*:

   a. *nella verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali* contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc.) e, in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;

   b. *relativamente agli atti negoziali (contratti/convenzioni) che il Comune vada a stipulare con terzi*, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze da questi stipulate con le clausole del capitolato o dell'atto negoziale, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta;

   c. *nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano*, anche in via occasionale, *impianti e altri beni mobili o immobili del Comune*, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta;

   d. *nella risposta scritta a quesiti* di ordine generale e particolare, e nella resa di pareri scritti sulla materia assicurativa o su singole questioni relative alle polizze stipulate dall'ente o a sinistri, entro 5 giorni lavorativi;

   e. *a favore di amministratori e dipendenti dell'Ente che ne facciano richiesta*, per problematiche

professionali e/o di categoria, e nello studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori a rischio.

7) *Presentazione di un rapporto annuale sulla sinistrosità dell'Ente*, entro il 30 gennaio di ogni anno di svolgimento del servizio, con elencazione dei sinistri e del relativo stato di trattazione, comprensivo anche dei sinistri chiusi senza seguito o liquidati, con l'indicazione degli eventuali importi liquidati a terzi.

8) *Costante monitoraggio del programma assicurativo dell'Ente*, affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, e *redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere* che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e quelli da attuare a breve e medio termine, e *segnali nuove e/o diverse esigenze assicurative* che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto, *stimandone i relativi maggiori/minori costi*. La relazione dovrà essere trasmessa all'Ente entro il 30 ottobre di ogni anno.
Predisposizione, su richiesta dell'Ente, degli aggiornamenti e delle modifiche individuate nella relazione come necessarie al programma assicurativo (ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal broker dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente con le modalità e le forme dell'azione amministrativa).

9) *Formazione e aggiornamento del personale dell'Ente*, nel numero di giornate di minimo 4 ore, offerte su argomenti inerenti la materia assicurativa e le procedure di scelta del contraente da tenersi con docenti di comprovata esperienza *presso la sede comunale o in altra sede situata nella provincia di Treviso o limitrofe*.

10) *Presentazione – entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze – del nuovo programma assicurativo dell'Ente*, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati;

11) *Ogni altro servizio offerto* dal Broker affidatario in sede di gara. A titolo meramente esemplificativo: messa a disposizione di un supporto informatico web based accessibile tramite browser (con criteri di sicurezza e autenticazione utenti attraverso user ID e password) che consenta in ogni momento la visualizzazione dello stato aggiornato dei sinistri dell'Ente, delle polizze assicurative e relative appendici; messa a disposizione di un perito di parte per la gestione dei sinistri di valore inferiore alla franchigia; gestione dei sinistri conseguenti a danni provocati da terzi ai beni comunali; predisposizione di una modulistica standard per la denuncia dei sinistri; rassegna di news di interesse assicurativo). In caso di offerta del supporto informatico, questo dovrà essere messo a disposizione del Comune entro 30 giorni dall'avvio del servizio e ripristinato, in caso di disservizio, entro il termine di 10 gioni dalla segnalazione scritta inviata dal Comune.

In ogni caso il broker sarà tenuto al rispetto di quanto contenuto nel progetto presentato in sede di offerta.

L'elenco delle attività sopra menzionate non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Amministrazione, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di anni due, con decorrenza dal 1° maggio 2016 sino al 30 aprile 2018.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo pari a due anni.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inviata per iscritto, al Broker affidatario, almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto. Nel caso in cui il Comune non intenda avvalersi della facoltà di rinnovo, il Broker affidatario rinuncia espressamente fin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

In ogni caso, il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione "B" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

ART. 3 RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

A titolo meramente indicativo, si forniscono le seguenti informazioni circa le polizze attualmente in essere, con relative scadenze e premi:

TIPO POLIZZA	SCADENZA	PREMIO ANNUO NETTO	REGOLAZIONE PREMIO NETTO 2014/15	Provvigioni a Base d'asta
FURTO INCENDIO ALL RISK ELETTRONICA	30/07/16	€ 4.755,77	non previsto	12%
RCT / RCO	30/07/16	€ 24.377,30	NO	12%
RC PATRIMONIALE VERSO TERZI ENTE (colpa lieve funzionari e amministratori)	30/07/16	€ 3.762,78	non previsto	12%
INFORTUNI DIPENDENTI	30/07/16	€ 1.561,86	€ 44,35	12%
INFORTUNI AMMINISTRATORI	30/07/16	€ 302,93	NO	12%
INFORTUNI LSU E VOLONTARI	30/07/16	€ 22,17	376,89	12%
INFORTUNI MINORI IN AFFIDO	30/07/16	€ 22,17	€ 22,17	12%
RC MINORI IN AFFIDO	30/07/16	€ 18,58	€ 18,58	12%
TOT. POLIZZE ESCLUSE RCA/KASKO		**€ 34.823,56**		

RCA GARANZIE ACC.	30/07/16	€ 5.448,82	€ 80,00	5%
INC/FUR/KASKO AUTO dipendenti e amministratori	30/07/16	€ 881,06	€ 260,00	5%
TOT. POLIZZE RCA/KASKO		**€ 6.329,88**		
TOTALE POLIZZE ENTE		**€ 41.153,44**		

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazione premi. Sempre a titolo meramente indicativo, nell'ultima colonna è stato riportato l'importo della regolazione del premio riferita al periodo assicurativo precedente a quello in corso.

Le pratiche di sinistro aperte dal Comune nell'ultimo triennio sono i seguenti:

	2013	**2014**	**2015**
RCT trasmessi alla compagnia assicuratrice	4	5	4
RCT gestiti direttamente	7	2	3
RCA	2	2	1
TOTALE SINISTRI PASSIVI	**13**	**9**	**8**
INCENDIO FURTO ALLRISK ELETTRONICA	1	0	0
RCA	0	0	0
TOTALE SINISTRI ATTIVI	**1**	**0**	**0**
DANNI DI TERZI A BENI COMUNALI	**8**	**4**	**11**

Il Valore del patrimonio del Comune (in euro) è il seguente:

Beni demaniali	22.337.379,10
Terreni (patrimonio indisponibile)	564.313,81
Terreni (patrimonio disponibile)	1.090.399,82
Fabricati (patrinomio indisponibile)	6.781.283,59
Fabbricati (patrimonio disponibile)	869.409,03
TOTALE BENI IMMOBILI	**31.642.785,35**
Macchinari, attrezzature e impianti	17.846,74
Attrezzature e sistemi informatici	35.934,61
Automezzi e motomezzi	160,00
Mobili e macchine d'ufficio	28.194,47
Universalita' di beni (patr. indisponibile)	25.123,15
Universalita' di beni (patr. disponibile)	0,00
TOTALE BENI MOBILI	**107.258,97**
TOTALE BENI MOBILI E IMMOBILI	**31.750.044,32**

Art. 4 –CORRISPETTIVO

L'attività relativa all'affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico del Comune di Valdobbiadene.

Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o

confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

La provvigione viene calcolata applicando i ribassi percentuali indicati dal Broker in sede di offerta alle provvigioni poste a base di gara. Le provvigioni così calcolate saranno applicate ai premi imponibili netti richiesti dalle Compagnie Assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale di provvigione derivante dai ribassi indicati dal broker nella procedura di gara per l'affidamento di detto servizio, dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre, d'intesa con l'Ente, adeguata clausola da inserire nella bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicurative.

Il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione commissioni maggiori rispetto a quelle dichiarate in sede di partecipazione alla gara.

L'importo presunto del servizio è quantificato in € 8.990.64 (imposte escluse).

Il suddetto valore è stato stimato moltiplicando i premi annuali netti delle polizze assicurative in essere per le percentuali di provvigione poste a base di gara per le singole polizze, moltiplicato per le annualità previste per il servizio.

La percentuale massima di provvigioni posta a base di gara è :

del 5 % e del 12% secondo il prospetto di cui all'articolo 3 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

Il **valore stimato dell'appalto** ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006 comprensivo dell'opzione del rinnovo, di cui all'art. 2 del presente Capitolato, è di **€ 17.981,28 (imposte escluse).**

Gli importi sopra indicati devono intendersi come indicativi e potranno subire variazioni in relazione al programma assicurativo dell'ente per il nuovo periodo, e le prestazioni del Broker saranno limitate alle attività previste all'art.1 del Capitolato inerenti ai rami di polizza, per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento, effettivamente sottoscritti dall'Ente.

Pertanto il Broker non potrà pretendere alcun indennizzo o rimborso, a qualsiasi titolo, qualora gli importi di cui sopra dovessero subire una diminuzione nel caso in cui l'Ente si avvalesse della facoltà di non sottoscrivere uno o più rami di polizza.

Si precisa che in caso di avvicendamento tra società di Broker assicurativo, il Broker subentrante applicherà le provvigioni iscritte nei precedenti contratti assicurativi fino alla scadenza degli stessi.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

A) OBBLIGHI DEL BROKER:

1. svolgere il servizio nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite;

2. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;

3. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutte le spese, gli oneri e i rischi connessi all'espletamento del servizio;

4. collaborare attivamente con il Responsabile del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;

5. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie;

6. mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione o dato relativi alla gestione del rapporto assicurativo;

7. gestire i sinistri dell'ente, compresi quelli pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente capitolato richiedendo al precedente broker tutta la documentazione necessaria;

8. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

9. aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.

Sono a carico del consulente:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio;

- i rischi connessi all'esecuzione del servizio

10. mettere a disposizione dell'Ente un proprio incaricato quale Responsabile e gli eventuali due referenti o le altre figure aggiuntive del gruppo di lavoro dedicato eventualmente offerto in sede di gara;

11. rispettare quanto previsto dal presente capitolato d'appalto, dal progetto offerto in sede di gara e dal contratto.

B) ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse, con la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate;

2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;

3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;

4. l'inserimento della clausola Broker in ciascun capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi.

5. la facoltà di recepire tutto o in parte le proposte formulate.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Broker aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazione oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a

quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il committente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, non ha l'obbligo di redazione del DUVRI in quanto non sono presenti rischi da interferenze.

ART. 8 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del servizio, avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale si impegna a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate, *entro 30 giorni dall'emissione delle stesse*.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP (ora ISVASS) n. 5 del 16.10.2006.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune, e pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà tenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicurative entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardo del pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 9 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La Società di Brokeraggio è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e contrattuali derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL BROKER E GRUPPO DI LAVORO DEDICATO

Responsabile

Il Broker si impegna a individuare formalmente, prima dell'avvio dello servizio e comunque entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, un Responsabile avente adeguati requisiti professionali e esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune.

Il Responsabile avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il Responsabile dovrà essere reperibile via e-mail 5 giorni su 7 e via telefono in orario d'ufficio (indicativamente dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30), e dovrà garantire la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta telefonica o via e-mail.

Nel caso di assenza temporanea o permanente del Responsabile già individuato, il Broker dovrà individuare tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore, un sostituto del Responsabile, che dovrà comunque possedere i medesimi requisiti e una adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Altre figure professionali offerte

Qualora in sede di gara sia stata offerta la messa a disposizione dei due referenti, uno con professionalità in materia di gestione sinistri ed uno con professionalità in materia contrattuale e di gestione delle polizze, il Broker aggiudicatario individuerà formalmente, entro il termine di cui sopra, i nominativi e li comunicherà all'Ente.

Nel caso di assenza temporanea o permanente di un referente, il Broker dovrà essere altresì individuare tempesivamente e comunque non oltre le 24 ore, un sostituto che dovrà comunque possedere i medesimi requisiti ed una adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Qualora in sede di gara sia stata offerta la messa a disposizione di un perito per la valutazione dei sinistri passivi di valore inferiore alla franchigia e/o di un ufficio legale per redazione di pareri qualificati il Broker aggiudicatario, entro il termine di cui sopra, comunicherà all'Ente i relativi riferimenti.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Broker affidatario dovrà costituire, per la durata dell'appalto, una cauzione fissata secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia cauzionale copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

Ogni atto fidejussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Ente non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;

- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Ente, senza alcuna riserva.

La garanzia è ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

In caso di R.T.I. (raggruppamento temporaneo di impresa):

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

〉Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113, ultimo comma, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell'affidamento e l'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: **In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker affidatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.**

ART. 12 - GARANZIE

Il broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle medesime norme, e in particolare dell'art. 110 del D.lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge e, dell'art. 11 Regolamenti IVASS (ex ISVAP) n. 5/2006 e n. 6/2014, nonché trasmettere al Comune annualmente copia delle quietanze di rinnovo.

La polizza deve essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dll'incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 2.000.000,00.

Il Comune ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti del Comune.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 13 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque:

- decorsi 35 giorni dalla comunicazione di affidamento definitivo dell'appalto ex art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;

-- dopo la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al precedente Art. 11;

- dopo la trasmissione di copia conforme della polizza assicurativa di cui al precedente Art.12,

- dopo la nomina del responsabile del servizio di cui di cui al precedente ' Art. 10.

ART. 14 - VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Il Comune di Valdobbiadene si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività del broker e l'esatta applicazione delle clausole descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel progetto presentato in sede di offerta e nel contratto.

A integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, il Broker affidatario è vincolato al rispetto di quanto contenuto nell' offerta presentata in sede di gara.

Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 17, il Broker affidatario dovrà segnalare tempestivamente a questa amministrazione i casi di forza maggiore che gli impediscono di rispettare quanto previsto dal capitolato e dall' offerta presentata. Al fine di evitare le conseguenze previste al

successivo art. 18, il Broker affidatario dovrà segnalare tempestivamente a questa amministrazione i casi di forza maggiore che le impediscono di rispettare quanto previsto dal capitolato e dall'offerta presentata.

ART. 15 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Broker affidatario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'affidatario non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 16 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Broker affidatario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva ai sensi dell' art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 17 - RISERVATEZZA DEI DATI

Il Broker affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, e ha l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune di Valdobbiadene. Il broker affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 18 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Broker affidatario riconosce al Comune il diritto di applicare le seguenti penalità:

1. *mancata identificazione, analisi e quantificazione preliminare dei rischi in capo all'Amministrazione, ai suoi dirigenti e/o funzionari*: **€ 200,00** ***per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte*;**
2. *mancata analisi delle polizze assicurative in essere, individuazione delle coperture assicurative occorrenti e consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'Ente*: **€ 200,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
3. *mancata collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti* entro i termini previsti nel capitolato speciale o il termine migliorativo offerto in sede di gara: **€ 50,00** per ogni giorno di ritardo;
4. *mancata presentazione del nuovo programma assicurativo dell'Ente*: **€ 50,00** per ogni giorno di ritardo;

5. *mancato supporto nella gestione delle polizze e nei rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra l'Ente e le Compagnie assicuratrici*:
   a) mancata comunicazione delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o di eventuali conguagli nonché degli atti di liquidazione dei sinistri con almeno 30 giorni lavorativi di anticipo sul termine indicato all'art. 1 o nel minor termine offerto in sede di gara: **€ 50,00** per ogni giorno di ritardo;
   b) *mancata trasmissione dei premi assicurativi alle Compagnie Assicuratrici* entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa: **€ 500,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
   c) mancata trasmissione delle polizze e appendici al Comune entro 30 giorni (o nel minor termine offerto) dalla relativa decorrenza: **€ 50,00 per ogni giorno di ritardo**;
6. *mancata assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri*:
   a. *gestione sinistri passivi*: **€ 150,00** per ogni inosservanza di quanto indicato all'art. 1, pt. 6, o nell'offerta tecnica;
   b. *gestione sinistri attivi*: **€ 150,00** per ogni inosservanza di quanto indicato all'art. 1, pt. 6, o nell'offerta tecnica;
7. *mancata presentazione del rapporto sull'andamento della sinistrosità:* **€ 100,00** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 1, pt. 7;
8. *mancata redazione della relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere:* **€ 50,00** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 1, pt. 8;
9. *mancata consulenza e assistenza:*
   a. nella verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze: **€ 50,00** per ogni mancata esecuzione, in tutto o in parte;
   b. nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti contraenti con l'ente e della corrispondenza delle polizze da questi stipulate con le clausole dell'atto negoziale: **€ 50,00** per ogni mancata esecuzione, in tutto o in parte;
   c. nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano beni comunali: **€ 50,00** per ogni mancata esecuzione, in tutto o in parte;
   d. nei tempi di risposta scritta a quesiti o di rilascio di pareri: **€ 20,00** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 1, pt. 9, lett. d);
   e. a favore di amministratori e dipendenti dell'Ente che ne facciano richiesta: **€ 50,00** per ogni mancata esecuzione, in tutto o in parte;
10. *mancata realizzazione dei corsi di formazione:* **€ 100,00** per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta;
11. *mancata reperibilità del Responsabile o del Referente del Broker* di cui all'art. 9 nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nella relazione tecnica: **€ 50,00** dopo tre casi di mancata reperibilità nell'arco di una settimana;
13. *mancata disponibilità del supporto informatico* eventualmente messo a disposizione o mancato ripristino dello stesso in caso di disservizio entro il termini indicati all'art. 1 punto 12: **€ 100,00** per la mancata esecuzione (messa a disposizione entro 30 giorni dall'avvio del servizio) ed **€ 20,00** per ogni giorno di ritardo nel ripristino in caso di malfunzionamenti, rispetto al termine indcato all'art. 1, pt. 11;
14. *Per ogni altro inadempimento* rispetto ad altri servizi aggiuntivi offerti: **€ 100,00** per ogni inosservanza.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Ente.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno contestati al Broker affidatario a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) o a mezzo telefax. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

E' fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni causati all'ente in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi contrattuali.

Qualora si verificassero, da parte del Broker affidatario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, la Ditta dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, il Comune procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker affidatario con P.E.C. o a mezzo telefax, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

1. mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, e successive modificazioni;
2. cancellazione del Broker dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005;
3. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
4. accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
5. cumulo da parte della ditta affidataria di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
6. mancato rispetto, da parte della ditta affidataria, di quanto contenuto nell'offerta e relativi allegati presentati in sede di gara.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito del Broker affidatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 19 – SCORRIMENTO GRADUATORIA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio al Broker che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 21 – DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

Il Broker affidatario, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve eleggere il suo domicilio in Valdobbiadene (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso l'Area Economico Finanziaria del Comune di Valdobbiadene.

DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 163/2006;
- dal D.P.R. 207/2010;
- dal Codice Civile;
- D. Lgs. 209/2005 e s.m.e.
- Regolamenti ISVAP ora IVASS n. 5/2006 e 6/2014
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

Art. 11-Cauzione definitiva
Art. 12-Garanzie
Art. 13-Esecuzione del servizio in pendenza di stipulazione del contratto
Art. 16-Subappalto e cessione del contratto
Art. 18-Penalita' e risoluzione del contratto
Art. 19-Scorrimento graduatoria
Art. 20-Controversie
Art. 21-Domicilio dell' aggiudicatario